



Tribunale di Bari
Sezione Crisi d'Impresa e dell'insolvenza

RG: 206/2023

Il Giudice delegato, dott.ssa Assunta Napoliello

letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti depositata da

[REDACTED] in data 27.06.2023 ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019) e con le modalità ex art. 66 L. cit.;

letti i documenti depositati unitamente al ricorso e quelli depositati in data 19.7.2023 a seguito di richiesta di integrazione come da decreto del 11.4.2023;

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che la proposta sia corredata dagli elenchi previsti dall'art. 67 comma 2 L. cit., e che la relazione del Gestore della crisi contenga le attestazioni prescritte dall'art. 68 c. 2 e 3 L. cit.;

rilevata l'assenza di condizioni soggettive ostative ex art. 69 L. cit.;

esaminati gli atti e ritenuto, allo stato, che nulla osti all'ammissione della proposta e del piano ivi contenuto;

ritenuto che la fattibilità del piano potrebbe essere pregiudicata dalla prosecuzione del procedimento di espropriazione forzata immobiliare n. 168/2022 del r.g.es.imm. del Tribunale di Bari, laddove trattasi dell'immobile adibito ad abitazione familiare e la sua vendita costringerebbe i debitori a ricercare altro immobile in locazione per far fronte alle esigenze abitative familiari così aggravando ancora di più la situazione debitoria;

dispone

- l'ammissione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti presentata da [REDACTED]
- che, a cura del professionista che svolge le funzioni di Gestore della crisi, il piano e il presente Decreto siano comunicati a tutti i creditori entro trenta giorni dal presente Decreto;
- che entro lo stesso termine la proposta e il presente Decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili e riservati inerenti la condizione dei ricorrenti e le ragioni del sovraindebitamento, a cura del Gestore della crisi sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari www.tribunale.bari.it e www.giustizia.bari.it avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico dell'istante;
- che i creditori, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 70 comma 1 D.Lgs 14/2019, comunichino al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificato, con l'avvertenza che in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del Gestore della crisi, indicato nella comunicazione;



- che il Gestore della crisi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine ex art. 70 comma 3 L. cit., sentito il debitore, dovrà riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone altresì

la sospensione della procedura esecutiva R.G.Es. 168/2022, fino alla conclusione dell'odierno procedimento, pendente presso il Tribunale di Bari e ordina la trascrizione del presente Decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo del bene immobile di proprietà di [REDACTED]

avverte

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

Si comunichi a cura della Cancelleria ai ricorrenti e all'avv. Emanuele Caradonna nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 25.07.2023

Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello

